



Messaggio municipale 07/2018

Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – modifica statuto consortile

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di modifica dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina divenuti ora quartieri della Città di Bellinzona.

Tali modifiche permettono di aggiornare la situazione odierna a seguito della costituzione della nuova Città di Bellinzona.

Vi rimandiamo inoltre al messaggio municipale 08/2018 relativo alla richiesta di uscita dal Consorzio da parte della Città di Bellinzona con effetto 31 dicembre 2018; queste modifiche assumono carattere transitorio fino al 31 dicembre 2018.

Modifiche dello statuto

Di seguito vi elenchiamo gli articoli dello statuto oggetto di modifica e relative giustificazioni:

Art. 1 – Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di ~~Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Pianezzo e Sant'Antonio~~-Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina), ~~Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo (Piano) e Sant'Antonino~~, un Consorzio ai sensi della Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Commento: si tratta di un adeguamento dell'articolo alla nuova realtà della Città di Bellinzona e aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad oggi consorziati.

Art. 3 – Comprensorio e sede

1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.
2. La sede del Consorzio è ubicata a ~~Camorino-Bellinzona~~.

Commento: anche in questo caso si tratta di un aggiornamento in base alla nuova realtà della Città di Bellinzona.

Art. 6 – Composizione ed elezione

1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
2. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, ~~rispettivamente dalle Assemblee comunali~~, su proposta dei Municipi.
3. È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
4. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Commento: Viene stralciata l'eventualità della designazione da parte dell'Assemblea comunale. In tutti i Comuni facenti parte del Consorzio è ora istituito il Consiglio comunale.

Art. 12 – Diritto di voto

1. Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.
2. ~~Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti.~~ Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte

- Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri Comuni consorziati meno 1 (uno).
3. Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011-2017: ~~Sementina-6 (sei) voti, Monte Carasso, Cugnasco-Gerra e Camerino-5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e Sant'Antonino-4 (quattro) ognugno, Lavertezzo-2 (due), Gudo, Pianezzo e Sant'Antonio-1 (uno) per un totale di 34 voti.~~ Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo (Piano) 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.
 4. In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

Commento: la modifica dell'articolo definisce in modo univoco che un Comune non può detenere la maggioranza assoluta dei voti in Consiglio consortile. Per la città di Bellinzona viene considerato un numero di voti pari alla somma, meno uno, degli altri Comuni.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

~~Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumerà i relativi costi.~~

Commento: questa modifica stralcia unicamente un dispositivo transitorio legato all'uscita dell'ex Comune di Contone.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello statuto consortile.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO  IL SEGRETARIO

Marco Bertoli  Moreno Mocettini 

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Arnaldo